

Allegato " B " all'atto
in data 17-12-2024
n. 2852/1456 rep.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«InnovateeHaiki S.p.A. 6% 2021 - 2026»
DI NOMINALI EURO 10.000.000,00
ISIN IT0005468167

InnovateeHaiki+ S.p.A.

Sede legale

Sede legale: via Privata Via Giovanni Bensi, 12/5, Milano

20152 – Milano

**Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro registro delle Imprese imprese di
Milano – Monza Brianza – Lodi: 08344100964 numero 11778100963, Numero R.E.A. 2624091**

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 10.162.087,45 i.v. riserva esistente € 9.379.536,31

Codice LEI 815600891E138A658644

Oggetto sociale riportato in Allegato "B" del Regolamento del Prestito

Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "Regolamento del Prestito") e, per quanto qui non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

1. Definizioni

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

"Agente per il Calcolo" indica Banca Finnat Euramerica S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza del Gesù, 49, Italia, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

"Agenzia di Rating" indica un'agenzia di rating specializzata nella valutazione del merito di credito registrata o certificata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e contenuta nell'elenco pubblicato dall'Autorità bancaria europea conformemente al Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009.

"AIM" indica il mercato "*AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale*" gestito da Borsa Italiana anche definito Euronext Growth Milan.

"Arranger" indica EnVent Capital Markets Ltd., una società costituita e registrata in Inghilterra e Galles al numero 0917874242 con sede in Berkeley Square, W1J 5AW, Londra (UK), che ha aderito alle Condizioni Generali SACE ai sensi del relativo Articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*).

"Articolo" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

"Assemblea degli Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 25.

"Autorità Sanzionante" indica:

(a) l'"Office of Foreign Assets Control" (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America;

(b) il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

(c) l'Unione Europea;

(d) la Repubblica Italiana;

(e) la Gran Bretagna;

(f) il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America;

(g) qualsiasi altro soggetto che dovesse sostituire una delle autorità elencate nei paragrafi precedenti.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali, immateriali e/o azioni e strumenti finanziari di titolarità della società stessa e qualsiasi altra forma di attivo patrimoniale.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato annuale del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili nazionali come elaborati dall'OIC (*Organismo Italiano di Contabilità*).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Clean Technology**” indica quell'insieme di tecnologie pulite che sviluppano processi, prodotti o servizi che riducono gli impatti ambientali negativi attraverso significativi miglioramenti dell'efficienza energetica, l'uso sostenibile delle risorse o attività di protezione ambientale.

“**Codice Civile**” indica il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Codice della Crisi d'Impresa**” ha il significato attribuito a tale espressione dall'Articolo 14 romanino (iv).

“**Commissione SACE**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*).

“**Condizioni Generali SACE**” indica il documento denominato “Condizioni Generali”, unitamente ai relativi allegati, che disciplina le condizioni generali relative alla Garanzia SACE, come di volta in volta modificato e aggiornato e attualmente disponibile sul sito internet di SACE al seguente indirizzo:

<https://www.sace.it/coronavirus/garanzia-italia/soggetti-finanziatori/garanzia-italia-altre-tipologie-di-impresa/garanzie-titoli-di-debito> (Versione V. 20210701 TB 5.0).

“**Conto Corrente Dedicato**” indica il conto corrente bancario, aperto in Italia e intestato all'Emittente, IBAN IT90 P030 8703 200C C010 0062 991.

“**Contratto di Sottoscrizione**” indica il contratto di sottoscrizione del Prestito stipulato tra l'Emittente e i Sottoscrittori Originari.

“**C.U.I.**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3 (*Garanzia SACE e credibilità*).

“**D.Lgs. n. 231/2001**” indica il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*”, come successivamente modificato e integrato.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2021.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Data di Efficacia della Scissione**”: indica la data in cui è divenuta efficace la scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec in favore dell'Emittente.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 11.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda del caso, (i) la data di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 13 (*Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*) ovvero (ii) la data specificata dagli Obbligazionisti nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 14 (*Rimborso Anticipato del Prestito a favore degli Obbligazionisti*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10.

“**Decreto Liquidità**” indica il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni con la legge 5 giugno 2020, n. 40.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Delisting**” indica l’evento per il quale l’Emittente cessa di essere una società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione o un mercato regolamentato.

“**Dichiarazione sui Parametri**” indica la dichiarazione firmata dall’Emittente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale (ovvero dalla società di revisione) che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Parametri Finanziari, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**Discariche**” indica le due discariche, autorizzate con Decreto della Provincia di Pavia e Decreto Dirigenziale Regione Liguria PAUR n. 124 del 11/05/2018 site: 1) in S.S. 211 per Mortara Albonese (PV) di seguito definita “**Albonese**”, 2) in località Bossarino del Comune di Vado Ligure (SV) di seguito definita “**Bossarino**”, gestite da Green Up in forza di contratto di affitto di ramo d’azienda sottoscritto in data 6 giugno 2019 tra SPC Green S.p.A. e la sua controllata indiretta Green Up S.r.l. di durata fino al 31 dicembre 2022.

“**Documenti Finanziari**” indica, congiuntamente, i seguenti documenti e contratti:

- (i) Il Contratto di Sottoscrizione;
- (ii) il Regolamento;
- (iii) Garanzia SACE e la Garanzia Innovatec;
- (iv) ciascuna Dichiarazione sui Parametri; e
- (v) ogni altro contratto, atto o documento che l’Emittente e gli Obbligazionisti concorderanno di includere nella definizione di “Documenti Finanziari”.

“**EBITDA**” indica la differenza tra (i) il valore della produzione di cui alla lett. (A), primo comma, dell’art. 2425 del codice civile e (ii) i costi della produzione di cui alla lett. (B), primo comma, dell’art. 2425 del codice civile, alla quale andrà sommato algebricamente il valore degli ammortamenti e svalutazioni di cui al n. 10 della lett. (B), primo comma, dell’art. 2425 del codice civile, degli accantonamenti di cui ai n. 12 e 13 della lett. (B), primo comma, dell’art. 2425 del codice civile, e dei canoni di locazione relativi a contratti di leasing finanziario (ex IAS 17). Resta esclusa da tale definizione qualsiasi impatto derivante dalla eventuale applicazione del principio contabile IFRS 16 sui leasing operativi.

“**Efficienza Energetica**” indica le attività di programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione volte a aumentare la capacità del sistema di sfruttare l’energia che gli viene fornita per soddisfare il cosiddetto fabbisogno energetico, che permettono, a parità di servizi offerti, di consumare meno energia.

“**Emittente**” indica ~~Innovatec~~ Haiki S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via Giovanni Bensi 12/5, 20152 Milano, Capitale sociale Euro 10.162.087.455.000.000,00 ed interamente sottoscritto e versato, iscritta al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA al n. 08344100964, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi numero 11778100963, Numero R.E.A. MI-2019278-2624091.

“**Enterprise Value**” indica, con riferimento a operazioni di compravendita, totalitarie o parziali, di società o rami d’azienda, la somma tra il valore di mercato del patrimonio netto (*equity value*) e l’indebitamento finanziario netto di pertinenza della relativa società o ramo d’azienda oggetto di compravendita.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscono negativamente ed in modo rilevante sulle condizioni finanziarie o sul patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 14.

“**Garanzia Innovatec**” ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 16 (*Garanzie*).

“**Garanzia SACE**” ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 3 (*Garanzia SACE e cedibilità*).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano e di Roma ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Green Up**” indica Green Up S.r.l. (ora Haiki Mines S.p.A.), società di diritto italiano, con sede in via Giovanni Bensi 12/3 – 20152 Milano, capitale Sociale versato Euro 1.100.000 i.v. iscritta al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA n. 04992110967, REA MI-1788300.

“**Gruppo**” indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

“**Impianti di Trattamento**” indica n. 4 impianti di trattamento (Albonese, Cermenate, Collegno, Chivasso) di proprietà di SPC Green S.p.A. e concessi in affitto a Green Up S.r.l in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto in data 6 giugno 2019 di durata fino al 31 dicembre 2022, nonché l'impianto di trattamento sito in Palazzolo Vercellese (VC) di proprietà della Vescovo Romano & C. s.r.l..

“**Importo Massimo Garantito SACE**” indica l'ammontare indicato nella Garanzia SACE alla voce “*Importo Massimo Garantito*” per un importo pari al 90% del Valore Nominale del Prestito.

“**Indebitamento Finanziario Netto**” o “**PFN**” ha il significato attribuito a “*posizione finanziaria netta*” nella comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, come successivamente modificata ed integrata.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 11.

“**Innovatec**” indica Innovatec S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via Giovanni Bensi 12/5, 20152 Milano, Capitale sociale Euro 10.532.802,30 ed interamente sottoscritto e versato, iscritta al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA al n. 08344100964, R.E.A. MI-2019278. “**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 11.

“**Key Persons**” indica le seguenti persone attualmente nell'organigramma dell'Emittente:

nome	ruolo
Avv. Roberto Maggio <u>Flavio Raimondo</u>	Amministratore Delegato
Dott. Raffaele Vanni <u>Claudio De Persio</u>	Investor Relator <u>Amministratore Delegato</u>
Dott. Federico Malgarini	Direttore della Pianificazione

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 14, lett. (iv).

“**Leggi**” indica tutte le norme primarie e secondarie, ordinanze, decreti, regolamentazioni, statuti comunali, sentenze, decisioni, ordinanze, lodi, provvedimenti giudiziali, arbitrali, amministrativi, ministeriali, o regolamentari, ovvero qualsiasi altra disposizione vincolante o avente efficacia sull'Ente nei confronti del quale tale parola viene utilizzata.

“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“Nazione Sanzionata” ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 18 (*Obblighi e dichiarazioni derivanti dalla Garanzia SACE*), lettera (E).

“Obbligazioni” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“Operazioni Consentite” indica, in relazione all'Emittente o al Gruppo, a seconda del caso:

- (i) utilizzare i proventi del Prestito in conformità con lo scopo previsto all'Articolo 7 (*Finalità dell'emissione*);
- (ii) utilizzare i proventi degli indebitamenti consentiti nei limiti dei Parametri Finanziari, per finanziamenti infragruppo;
- (iii) prestare garanzie e assumere coobblighi a beneficio delle attività di Efficienza Energetica, Servizi Ambientali Integrati e *Clean Technology* svolte dalle altre società del Gruppo;
- (iv) svolgere operazioni di tesoreria (inclusi conti correnti di corrispondenza e finanziamenti) infragruppo e utilizzo da parte dell'Emittente delle somme derivanti da tale tesoreria.

“Operazioni Straordinarie Consentite” indica:

- (i) operazioni di aumento di capitale dell'Emittente, emissioni di *warrant* (a condizione in ogni caso che risulti rispettato quanto previsto dal romanino (xi) dell'Articolo 17 (*Impegni dell'Emittente*) e prestiti subordinati;
- (ii) operazioni di fusione realizzate tra (a) l'Emittente e altre società del Gruppo e (b) l'Emittente e società non facenti parte del Gruppo, a condizione che in esito a tali operazioni risulti comunque rispettato l'impegno di cui al romanino (xi) dell'Articolo 17 (*Impegni dell'Emittente*);
- (iii) operazioni di riorganizzazione societaria (i.e. conferimenti, cessioni d'azienda e di rami d'azienda) infragruppo a favore dell'Emittente;
- (iv) operazione di cessione della partecipazione totalitaria detenuta dall'Emittente nel capitale sociale di Clean Tech S.r.l. alla controllata Innovatec Circle S.r.l., operazione di acquisto del 100% del capitale sociale della Sostenya Fintech S.r.l. la quale controlla il 50,1% del capitale sociale della Green LuxCo Capital S.A. la quale a sua volta controlla il 70% del capitale sociale della Ecosavona, operazione di scissione del ramo Servizi Ambientali Integrati all'Emittente da parte di Innovatec e connessa riorganizzazione societaria della business unit efficienza energetica rimasta in capo a Innovatec ed ogni altra operazione effettuata dall'Emittente prima della Data di Efficacia della Scissione.

“Parametri Finanziari” indica i seguenti covenant finanziari che dovranno essere rispettati dal Gruppo e che saranno calcolati sulla base del bilancio consolidato redatto dall'Emittente:

(a) rapporto tra PFN e l'EBITDA come segue, per ciascun anno di riferimento:

2021	2022	2023	2024	2025
3,5x	3,0x	2,5x	2,0x	1,5x

(b) rapporto tra PFN e PN come segue, per ciascun anno di riferimento

2021	2022	2023	2024	2025
1,5x	1,5x	1,5x	1,5x	1,5x

“Patrimonio Netto” o **“PN”** indica la somma algebrica delle seguenti voci di patrimonio netto della lettera A) della voce ‘PASSIVO’ dell’articolo 2424 del codice civile:

- (a) I – capitale;
- (b) II – riserva da soprapprezzo delle azioni;
- (c) III – riserve di rivalutazione;
- (d) IV – riserva legale;
- (e) V – riserve statutarie;
- (f) VI – altre riserve;
- (g) VII – riserva per operazioni di copertura per flussi finanziari attesi;
- (h) VIII – utili (o perdite) portati a nuovo;
- (i) IX – utile (o perdita) dell’esercizio.

e altri debiti postergati e subordinati al rimborso del Prestito.

“Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“Rappresentante Comune” indica il rappresentante comune degli obbligazionisti nominato dall’Assemblea degli Obbligazionisti.

“Rating” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 18 (*Obblighi e dichiarazioni derivanti dalla Garanzia SACE*), lettera (C).

“Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito.

“Regolamento AIM” indica il regolamento emittenti, come modificato ed eventualmente sostituito, emesso da Borsa Italiana per le società quotate su AIM ora Euronext Growth Milan “EGM”.

“Regolamento Emittenti” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“Regolamento Intermediari” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“Richiesta di Rimborso Anticipato” indica la richiesta scritta di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario inviata all’Emittente tramite PEC dagli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 15 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) contenente (i) l’indicazione specifica dell’Evento Rilevante nonché (ii) l’indicazione della Data di Rimborso Anticipato.

“Regolamento sulla Gestione Accentrata” indica il “Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata”.

“Richiesta di Garanzia SACE” indica la richiesta di Garanzia SACE, come prevista dall’Allegato 2 alle Condizioni Generali SACE, presentata dall’Arranger a SACE.

“Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria” indica la richiesta di organizzazione dell’emissione obbligazionaria, come prevista dall’Allegato 1 alle Condizioni Generali SACE, presentata dall’Emittente all’Arranger.

“SACE” indica SACE S.p.A..

“Sanzioni” indica qualsiasi sanzione economica e commerciale o misura restrittiva promulgata, imposta o applicata da un’Autorità Sanzionante ai sensi della normativa OFAC, ONU, UE in materia di misure restrittive ed embarghi commerciali, o di altra normativa di analoga natura e finalità emessa da un’Autorità Sanzionante.

“Servizi Ambientali Integrati” indica l’attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riciclaggio, commercializzazione e valorizzazione, di rifiuti urbani e speciali, in conto

proprio e per conto di terzi, nonché l'attività di gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da biogas da discariche.

“**Soci di Maggioranza**” indica ~~Gruppo Waste Italia~~ Sostenya Group S.r.l., con sede in Via Giovanni Bensi, 12/3, 20152 Milano, codice fiscale 00471800011, REA MI-1247899, P.IVA 09503180151 e ~~Sostenya Group Limited~~ con sede in, 44 Welbeck Street, W1G 8DY, Londra (UK), registrata al n. 08926790 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 11817200964, REA MI-2626088 o altra società i cui beneficiari effettivi siano Pietro Colucci, il coniuge e/o i figli.

“**Soggetto**” ha il significato ad esso attribuito all'Articolo 18 (*Obblighi e dichiarazioni derivanti dalla Garanzia SACE*), lettera (E).

“**Sottoscrittori Originari**” indica i sottoscrittori iniziali delle Obbligazioni.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 11.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all'Emittente:

- (i) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (ii) i Vincoli costituiti *ex lege*;
- (iii) i Vincoli costituiti su beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente nei limiti del valore del bene acquisito;
- (iv) i Vincoli previamente approvati per iscritto dall'Assemblea degli Obbligazionisti;
- (v) la garanzia di solvenza concessa a fronte di operazioni di *factoring pro solvendo* e/o anticipazioni bancarie.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni detenuti dall'Emittente, rilasciata dall'Emittente a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte dell'Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni /00) denominato «*InnovateeHaiki S.p.A. 6% 2021 - 2026*», è costituito da n. 100 (cento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).

L'Emittente procederà all'accentramento del prestito presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del TUF e del “*Provvedimento unico sul post trading*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.



3. Garanzia SACE e cedibilità

Il Prestito è assistito da una garanzia a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile da parte di SACE ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Liquidità e relative norme attuative, per un ammontare pari all'Importo Massimo Garantito SACE (la "Garanzia SACE"). L'avvenuta emissione di tale garanzia è stata confermata con la comunicazione da parte di SACE all'Arranger, attraverso il portale on-line denominato "Garanzia Italia", del codice unico identificativo ("C.U.I.").

La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento delle Obbligazioni in favore dei successivi Obbligazionisti, nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno delle Obbligazioni in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

4. Remunerazione della Garanzia SACE

A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, sarà dovuta dall'Emittente una commissione annuale anticipata, così come indicato all'articolo 4.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali SACE, (la "Commissione SACE").

La Commissione SACE sarà corrisposta secondo la seguente tempistica:

- (i) la Commissione SACE relativa alla prima annualità sarà dovuta dal Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, a SACE entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del Prestito;
- (ii) la Commissione SACE relativa alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposta dal Rappresentante Comune a SACE, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, entro l'ultimo Giorno Lavorativo utile che cade un anno dopo la data di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la sottoscrizione del Prestito ovvero nel diverso termine previsto dalle Condizioni Generali SACE.

La Commissione SACE, relativa all'intera durata del Prestito, sarà comunicata da SACE all'Arranger contestualmente al momento del perfezionamento della Garanzia SACE, successivamente alla comunicazione, da parte dell'Arranger dell'avvenuta sottoscrizione del Prestito.

Resta espressamente inteso che:

- (i) l'obbligo del Rappresentante Comune di riconoscere, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, a SACE gli importi di cui al presente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) è subordinato all'effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell'Emittente;
- (ii) in caso di pagamento solo parziale da parte dell'Emittente di qualunque importo ai sensi delle Obbligazioni, tali importi saranno ripartiti tra SACE e il Rappresentante Comune (in nome e per conto di ciascun Obbligazionista), pro quota, in proporzione alle rispettive ragioni di credito;
- (iii) su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), matureranno a carico dell'Emittente interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%;
- (iv) laddove la durata residua del Prestito fosse inferiore ad un anno, il calcolo della Commissione SACE sarà calcolato in proporzione a tale durata residua;
- (v) in caso si applichi la previsione di cui all'Articolo 18 (*Obblighi e dichiarazioni derivanti dalla Garanzia SACE*), lettera (H), l'Emittente si impegna a corrispondere quale Commissione SACE l'importo ricalcolato come meglio indicato in tale Articolo.

Ogni pagamento a SACE verrà effettuato sul conto corrente indicato nella Garanzia SACE.

5. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione al pubblico delle Obbligazioni debba essere autorizzata dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

6. Surroga e cessione in favore di SACE

6.1 Surroga

- (a) Qualora SACE effettui un qualsivoglia pagamento ai sensi della Garanzia SACE, la stessa sarà immediatamente e automaticamente surrogata in tutti i diritti degli Obbligazionisti nei confronti dell'Emittente e/o di terzi derivanti dal Prestito e dalle eventuali garanzie reali e personali eventualmente concesse, in ogni caso nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Emittente.
- (b) Al verificarsi di qualsiasi circostanza descritta al paragrafo (a) che precede, l'Emittente sottoscriverà i documenti necessari e potrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

6.2 Cessione

- (a) L'Emittente presta il proprio consenso a che gli Obbligazionisti possano cedere, in tutto o in parte, il Prestito e i diritti, crediti e relativi accessori dagli stessi derivanti a beneficio di SACE (o di un soggetto da essa designato) o da SACE a beneficio di un terzo (ciascuna, una "Cessione SACE").
- (b) Una Cessione SACE (i) non sarà subordinata ad alcuna condizione o altra procedura o formalità prevista dal presente Regolamento del Prestito che non sia richiesta per legge o ai sensi di una qualsiasi fonte normativa secondaria applicabile, (ii) sarà esente dall'applicazione della commissione o altro onere di trasferimento, e (iii) potrà essere compiuta mediante qualsiasi accordo o altra pattuizione che dovesse essere concordata tra cedente e cessionario, purché – in ogni caso - tale Cessione SACE sia documentata per iscritto e sia tempestivamente comunicata anche al Rappresentante Comune.
- (c) Nonostante ogni altra disposizione del presente Regolamento del Prestito (e della documentazione finanziaria ad esso correlata), l'Emittente riconosce ed accetta che ogni e qualsivoglia pagamento dovuto a qualsiasi titolo dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito (e dell'ulteriore documentazione finanziaria ad essa correlata) a beneficio di:
 - (i) SACE, nell'ipotesi in cui operi la surroga della stessa nei diritti degli Obbligazionisti; e/o
 - (ii) ogni cessionario che sia divenuto tale per effetto di una Cessione SACE,



dovrà essere effettuato senza detrazioni o ritenute a titolo o in acconto di imposte, a meno che le stesse non siano obbligatorie per legge, nel qual caso i pagamenti dovuti dovranno essere aumentati in misura tale da assicurare che al ricevente venga corrisposto un importo pari a quello che avrebbe ricevuto in assenza del suddetto obbligo di ritenuta o detrazione.

- (d) L'Emittente si obbliga a rimborsare costi, spese e oneri fiscali che dovessero essere (ragionevolmente) sostenuti da SACE nell'eventualità in cui operi la surroga di SACE (totale o parziale) nei diritti degli Obbligazionisti o nel caso in cui SACE e/o il Ministero delle Finanze siano parte di una Cessione SACE.

7. Finalità dell'emissione

L'Emittente si impegna ad utilizzare i proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni esclusivamente per finanziare l'investimento per ampliamento degli Impianti di Trattamento e delle Discariche di proprietà della e/o gestiti dalla controllata Green Up, nonché a finanziare le necessità di capitale circolante della stessa Green Up, tramite la concessione di un finanziamento che abbia un piano di ammortamento coerente con il piano di ammortamento del Prestito.

L'Emittente si impegna a fornire al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, il prima possibile e in ogni caso entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta o il diverso termine espressamente indicato a tale fine da SACE, eventuali informazioni e/o chiarimenti e/o documentazione che il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti e/o SACE riterranno, ragionevolmente, di volta in volta idonei a comprovare il rispetto delle finalità di cui al presente articolo 7 (*Finalità dell'emissione*) e di qualsiasi ulteriore disposizione di cui al Regolamento del Prestito rilevante ai fini della concessione e del mantenimento della Garanzia SACE.

In ogni caso, le finalità dell'emissione sopra indicate saranno attuate da parte dell'Emittente in conformità con quanto previsto all'articolo 2 (*Tipologia e scopo delle Emissioni Obbligazionarie*) delle Condizioni Generali SACE.

8. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna.

9. Data di Emissione e Godimento

Il Prestito è emesso il {23} dicembre 2021 (la "Data di Emissione") e ha godimento a partire dalla Data di Emissione (la "Data di Godimento").

10. Durata

Il Prestito ha durata a partire dalla Data di Emissione sino al 30 settembre 2026 (la "Data di Scadenza"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 13 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 14 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

11. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "Interessi"), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 13 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 14 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al:

- (a) 6,00% (sei per cento); oppure
- (b) qualora dal bilancio di esercizio dell'Emittente risulti il mancato rispetto di anche solo uno dei Parametri Finanziari, all'interno di un margine di tolleranza pari al 20% (venti per cento) da applicarsi in maggiorazione del valore massimo consentito del relativo Parametro Finanziario, che non sia stato sanato dall'Emittente entro i termini definiti dall'Articolo 14 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), paragrafo (ii), il tasso d'interesse sulle Obbligazioni sarà incrementato dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) nel periodo

intercorrente tra la relativa Data di Calcolo (inclusa) e la Data di Calcolo immediatamente successiva (esclusa),

(il “Tasso di Interesse”).

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno (ciascuna una “Data di Pagamento”), a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 31 marzo 2022. Ove sia applicabile la lettera (b) del primo capoverso del presente Articolo (*Interessi*), la maggior somma dovuta dall’Emittente conseguente all’incremento del Tasso di Interesse sarà corrisposta agli Obbligazionisti alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data di Dichiarazione sui Parametri.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) la relativa Data di Rimborso Anticipato, in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi Articoli 13 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e 14 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

posto che, qualora, alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato, l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile, matureranno interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso annuo pari al Tasso di Interesse maggiorato del 2% (due per cento).

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti nell’anno secondo la convenzione *Actual/Actual(ICMA) unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Per “*periodo di interesse*” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

12. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 13 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e 14 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito avrà un periodo di preammortamento tale per cui inizierà ad essere rimborsato, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2023 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), secondo il Piano di Ammortamento riportato nell’allegato “A” del presente Regolamento del Prestito.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

13. Rimborso anticipato a favore dell’Emittente

A partire dal 1 ottobre 2023 l’Emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato parziale o integrale delle Obbligazioni ad un valore pari al 103% (cento tre per cento) del valore nominale

residuo delle Obbligazioni, maggiorato del rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato da parte dell'Emittente di cui al presente Articolo 13 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata al Rappresentante Comune, agli Obbligazionisti, a SACE, a Borsa Italiana e all'Agente per il Calcolo almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato.

14. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi, se avvenuto successivamente alla Data di Efficacia della Scissione, costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi.
- (ii) **Mancato rispetto dei Parametri Finanziari:** la violazione, ad una Data di Calcolo, di anche solo uno dei Parametri Finanziari oltre un margine di tolleranza pari al 20%, da applicarsi in maggiorazione del valore massimo dei Parametri Finanziari, ovvero il mancato rispetto, in corrispondenza di due consecutive Date di Calcolo, di anche solo uno dei Parametri Finanziari, a prescindere dal rispetto del margine di tolleranza del 20%, ferma l'applicazione della maggiorazione del Tasso di Interesse di cui all'Articolo 11 (*Interessi*), primo capoverso, lettera b), a condizione che entro 30 (trenta) giorni di calendario dall'invio della Dichiarazione dei Parametri, da cui risulti la violazione dei Parametri Finanziari, la Società non abbia sanato il relativo inadempimento. L'inadempimento dei Parametri Finanziari potrà essere sanato anche tramite una delibera di aumento di capitale, versamento in conto capitale o altre analoghe forme di contributo a titolo di capitale, per cassa e/o un finanziamento soci in conto aumento di capitale e/o subordinato in favore degli Obbligazionisti, per un importo tale da consentire il ripristino del valore del Parametro Finanziario violato.
- (iii) **Dichiarazione sui Parametri:** la mancata comunicazione agli Obbligazionisti della Dichiarazione sui Parametri entro il termine previsti dall'Articolo 17, paragrafo (xiv) (*Impegni dell'Emittente*), restando inteso che l'Emittente avrà 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine per porre rimedio alla mancata comunicazione.
- (iv) **Procedure concorsuali, crisi dell'Emittente ed accordi di ristrutturazione:**
 - (A) l'Emittente si trovi in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato (la "Legge Fallimentare") oppure presenti un'istanza volta ad accertare e a far dichiarare il proprio stato di insolvenza, ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, ovvero (B) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero (C) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero (D) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) per un importo, anche complessivamente considerato, superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori ovvero (E) il verificarsi di uno stato di crisi e/o di insolvenza ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della Crisi d'Impresa") ovvero (F) il deposito da parte dell'Emittente di istanza per accedere ad una delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa ovvero ad ogni altra procedura indicata quale

“procedura di risanamento” o “procedura di liquidazione” nel Decreto Legislativo n. 170 del 21 maggio 2004; ovvero (H) ~~la cessione dei beni ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 e ss. del codice civile; ovvero [Nota: previsto da 14(xi)]~~ (I) le procedure ovvero i provvedimenti che, ai sensi della legge italiana, sostituiscano o integrino, tempo per tempo, le procedure di cui ai precedenti punti; ovvero (L) l'apertura nei confronti dell'Emittente di ogni altra procedura concorsuale ai sensi della legge italiana e/o di procedure ovvero provvedimenti previsti da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure e/o ai provvedimenti previsti nei precedenti punti.

- (v) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività.
- (vi) **Perdita del capitale:** la riduzione del capitale sociale dell'Emittente ai sensi degli Articoli 2446 e 2447 del codice civile, a meno che nei termini di legge e, comunque, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dall'eventuale delibera di riduzione del capitale, venga ricostituito il capitale sociale nella misura atta a consentire che alla data di ricostituzione del capitale sia rispettato il rapporto tra PFN e PN del relativo esercizio;
- (vii) **Causa di scioglimento e/o cessazione dell'attività:** il verificarsi di una causa di scioglimento dell'Emittente, salvo quanto previsto dal paragrafo (vi) che precede, ovvero la cessazione da parte dell'Emittente di tutta o di una parte sostanziale della propria attività.
- (viii) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti nel successivo Articolo 17 (*Impegni dell'Emittente*) del presente Regolamento del Prestito, qualora non sanato entro 30 (trenta) giorni di calendario.
- (ix) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo il caso in cui (i) allo stesso non venga posto rimedio entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dagli Obbligazionisti o dal Rappresentante Comune o (ii) l'Emittente fornisca evidenza agli Obbligazionisti della propria situazione di solvenza, anche dimostrando il rispetto dei Parametri Finanziari.
- (x) **Controversie:** (i) l'instaurazione di qualsiasi controversia, procedura arbitrale o amministrativa, la notifica di avvisi di accertamento e/o cartelle esattoriali nei confronti dell'Emittente, relativi a debiti tributari e/o previdenziali e/o forme di incentivazione con denaro pubblico, di valore, anche cumulativamente o complessivamente considerato per tutta la durata del Prestito, superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), il cui primo grado di giudizio abbia avuto esito negativo tale da dare luogo a un Evento Pregiudizievole Significativo oppure (ii) l'instaurazione di qualsiasi controversia, procedura arbitrale o amministrativa nei confronti dell'Emittente diverse da quelle indicate al punto (i), ivi comprese quelle riguardanti eventuali danni ambientali, di valore, anche cumulativamente o complessivamente considerato per tutta la durata del Prestito, superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) che, qualora avesse esito negativo, possa dar luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, fatta esclusione di qualsiasi controversia, procedura arbitrale o amministrativa che, con parere di un primario studio legale sia da ritenersi infondata e/o temeraria.
- (xi) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile.
- (xii) **Cross default:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, a condizione che l'inadempimento riguardi un importo di almeno Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), salvo che l'inadempimento non sia rimediato entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di contestazione dell'inadempimento stesso.

- (xiii) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente di pignoramenti, sequestri conservativi o confisca su alcuno dei Beni dell'Emittente nella misura in cui il valore dei Beni oggetto di tale procedura o procedure sia superiore ad Euro 250.000,00 (duecento cinquantamila/00) su base annua, qualora non cancellati e/o estinti entro 120 (centoventi) giorni di calendario.
- (xiv) **Invalidità della Garanzia SACE:** l'invalidità, revoca, inefficacia od inopponibilità (i) a SACE S.p.A. della Garanzia SACE od (ii) ad Innovatec della Garanzia Innovatec, per cause diverse dal dolo o colpa degli Obbligazionisti, salvo questa venga sostituita entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi con una garanzia ritenuta dagli Obbligazionisti, secondo correttezza e buona fede, adeguata ed equivalente alla Garanzia SACE od alla Garanzia Innovatec, a seconda del caso.
- (xv) **Certificazione dei Bilanci:** la mancata certificazione del bilancio di esercizio e/o del Bilancio Consolidato dell'Emittente oppure l'impossibilità della società di revisione incaricata della revisione legale del Bilancio Consolidato o del bilancio di esercizio dell'Emittente di esprimere un giudizio ovvero l'emissione di un giudizio negativo.
- (xvi) **Certificazione Antimafia:** esito negativo delle verifiche effettuate da SACE S.p.a. ai fini della certificazione antimafia dell'Emittente;
- (xvii) **Revoca autorizzazione Discariche – Interruzione dell'attività di gestione:** revoca, per qualsiasi causa, delle autorizzazioni per l'esercizio di anche solo una delle Discariche ovvero l'interruzione dell'attività di gestione di anche solo una delle Discariche per un periodo continuativo superiore a 120 (centoventi) giorni di calendario, che possano determinare il mancato rispetto dei Parametri Finanziari;
- (xviii) **Cessazione dei contratti di affitto delle Discariche ovvero alienazione delle Discariche:** la cessazione, per qualsiasi causa, di anche solo uno dei contratti di affitto delle Discariche, salvo estinzione per confusione tra locatore e locatario, in forza dei quali Green Up gestisce le Discariche ovvero l'alienazione di anche solo una delle Discariche a soggetto diverso da Green Up;
- (xix) **Finalità dell'emissione:** l'utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni per finalità diverse da quelle indicate nell'Articolo 7 (*Finalità dell'emissione*);
- (xx) **Violazioni Regolamento AIM:** la violazione da parte dell'Emittente del Regolamento AIM accertata da parte di Borsa Italiana ovvero di altro regolamento che disciplini la quotazione delle azioni dell'Emittente su diverso mercato regolamentato, che determini il Delisting dell'Emittente.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Assemblea degli Obbligazionisti avrà la facoltà di deliberare (la "Delibera di Rimborso Anticipato"), l'invio all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune) della Richiesta di Rimborso Anticipato – contenente anche l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato – da inviarsi a mezzo PEC secondo le modalità previste dall'Articolo 28 (*Varie*) almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno esigibili alla Data di Rimborso Anticipato con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla stessa data.

Il rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 14 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà ad un valore pari al 103% (cento tre per cento) del valore nominale residuo delle Obbligazioni e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

15. L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, Monte Titoli, agli Obbligazionisti, al (tramite il Rappresentante Comune, degli Obbligazionisti, ove nominato ovvero tramite gli intermediari aderenti in assenza del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti) e all'Agente per il Calcolo l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso

Anticipato, con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante, (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato e (iii) dell'importo da rimborsare ~~Status~~ rimborsare. ~~Status~~ delle **Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate e chirografarie presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

16. Garanzie

Le Obbligazioni sono assistite esclusivamente:

- (i) dalla Garanzia SACE- e
- (ii) da una garanzia autonoma, a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile emessa in favore degli Obbligazionisti da parte di Innovatec, nei termini di cui all'Allegato C (Garanzia Innovatec) (la "Garanzia Innovatec").

17. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, a partire dalla Data di Efficacia della Scissione, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) non remunerare l'organo amministrativo dell'Emittente in misura complessivamente superiore ad Euro 350.000,00 annui e non remunerare l'organo di controllo dell'Emittente per un importo superiore ad Euro 75.000,00 annui (con esclusione del compenso per la società di revisione);
- (ii) non costituire, né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri Beni, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (iii) non procedere, senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti, alla costituzione di patrimoni separati, né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447bis e seguenti e 2447decies del codice civile;
- (iv) non acquistare azioni proprie nel corso del ~~2021~~2025 e, negli anni successivi al ~~2021~~2025, non acquistare azioni proprie per un importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), a condizione che successivamente all'acquisto i Parametri Finanziari risultino rispettati;
- (v) non garantire credito, né concedere garanzie o finanziamenti (anche tramite dilazioni di pagamento superiori a 12 mesi) a società terze, fatta eccezione per le Operazioni Consentite;
- (vi) non approvare o compiere operazioni straordinarie di qualsivoglia natura (ivi incluse, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, cessioni o affitti di rami d'azienda), fatta eccezione per le Operazioni Straordinarie Consentite;
- (vii) non realizzare operazioni di acquisizioni di aziende, società o rami d'azienda (a) che non siano operanti nell'ambito delle attività di Efficienza Energetica, Servizi Ambientali Integrati e *Clean Technology* e (b) il cui *Enterprise Value*, calcolato cumulativamente sino alla completa estinzione del Prestito, sia superiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
- (viii) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura atta a

consentire che alla data di ricostituzione del capitale sia rispettato il rapporto tra PFN e PN del relativo esercizio;

- (ix) far sì che le obbligazioni di pagamento assunte dall'Emittente e derivanti dalle Obbligazioni mantengano il medesimo grado rispetto alle eventuali future obbligazioni di pagamento che saranno assunte dallo stesso Emittente in via chirografaria e non subordinata, fatto salvo il diritto dell'Emittente di assumere ulteriori e nuove obbligazioni di pagamento garantite nel rispetto dei termini previsti nel Regolamento del Prestito;
- (x) non distribuire le riserve disponibili e gli utili di esercizio nel corso del ~~2021~~2025; negli anni successivi al ~~2021~~2025, distribuire le riserve disponibili e gli utili di esercizio (a) nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA, successivamente alla relativa distribuzione, sia inferiore a 3, (b) nel limite massimo del 60% (sessanta per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA, successivamente alla relativa distribuzione, sia inferiore a 2 e (c) nel limite massimo del 100% (cento per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA, successivamente alla relativa distribuzione, sia inferiore a 1; restando inteso che alla relativa data di distribuzione non deve essersi verificato, né essere pendente alcun Evento di *Default*;
- (xi) far sì che la partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente detenuta dai Soci di Maggioranza risulti complessivamente pari o superiore al 40% (quaranta per cento);
- (xii) mantenere adeguate polizze assicurative con controparti di riconosciuto *standing* rispetto all'attività svolta ed ai rischi aziendali e far sì che vengano stipulate idonee polizze assicurative a copertura di rischi da danni ambientali riguardanti le Discariche;
- (xiii) mantenere il rapporto lavorativo in corso con le *Key Persons* o sostituire le stesse con soggetti aventi medesima professionalità e competenza;
- (xiv) rispettare i Parametri Finanziari a ciascuna Data di Calcolo, inviando agli Obbligazionisti ed al Rappresentante Comune entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Bilancio Consolidato apposita Dichiarazione sui Parametri;
- (xv) adottare entro il 1 gennaio ~~2022~~2025 un organismo di vigilanza *ex D. Lgs. 231/2001* di natura collegiale e mantenerlo per tutta la durata del Prestito, ponendo in essere nell'ambito della propria struttura aziendale cautele finalizzate a prevenire gli illeciti cui si applica il D.Lgs. n. 231/2001;
- (xvi) adottare entro il 31 dicembre ~~2021~~2024 un regime di oneri documentali sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 471/1997 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 idonei a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati;
- (xvii) adempiere i seguenti obblighi di comunicazione:
 - a) comunicare prontamente agli Obbligazionisti (e~~o~~ al Rappresentante Comune, ove nominato) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
 - b) comunicare o far sì che il collegio sindacale dell'Emittente comunichi, tempestivamente agli Obbligazionisti (o al Rappresentante Comune, ove nominato) della segnalazione ai sensi dell'art. 14 del Codice della Crisi d'Impresa dell'esistenza di fondati indizi della crisi ovvero dell'invio da parte dei creditori pubblici qualificati dell'avviso di cui all'art. 15 del Codice della Crisi d'Impresa;
 - c) comunicarsi prontamente agli Obbligazionisti (e~~o~~ al Rappresentante Comune, ove nominato) l'emissione di nuovi provvedimenti legislativi o regolamentari o atti amministrativi da parte della Repubblica Italiana e/o da parte di Regioni e/o altri enti pubblici ovvero l'adozione di modifiche o la revoca di provvedimenti legislativi o regolamentari o atti amministrativi da parte della Repubblica Italiana e/o da parte

- di Regioni e/o altri enti pubblici, che determini il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- d) adempiere gli obblighi informativi previsti dal Regolamento AIM per la pubblicazione del proprio bilancio d'esercizio e della relazione semestrale; i medesimi obblighi saranno applicabili anche qualora l'Emittente cessi di essere quotato su AIM od altro sistema multilaterale di negoziazione o mercato regolamentato;
 - e) comunicare i dati trimestrali di Ricavi, Disponibilità liquide ed equivalenti, Debiti bancari e finanziari verso terze parti, entro 90 Giorni Lavorativi dalla fine di ciascuno trimestre solare, agli Obbligazionisti (od al loro Rappresentante Comune, se nominato);
 - f) trasmettere agli Obbligazionisti (e_o al Rappresentante Comune, ove nominato) con cadenza annuale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione scritta contenente l'indicazione delle vigenti polizze assicurative a copertura dei rischi aziendali, nonché dei rischi da danni ambientali riguardanti le Discariche.
 - g) fornire al Rappresentante Comune ogni informazione necessaria a permettere allo stesso di completare ed inviare a SACE il report trimestrale ai sensi dell'articolo 9 (*Impegni*), paragrafo (vi) delle Condizioni Generali SACE;
- (xviii) mantenere (e far sì che venga mantenuto) l'attuale modello di gestione caratteristica del settore ambientale attualmente adottato dal Gruppo;
- (xix) investire, entro la Data di Scadenza, un importo almeno pari a Euro 8.000.000,00 (ottomilioni,00) nelle sedi operative del gruppo ubicate nel territorio di Regione Lombardia e ad inviare entro il 31 dicembre 2023 una relazione che evidenzi gli impatti economici e/o sociali dell'emissione del Prestito sul territorio lombardo;
- (xx) non trasferire le sedi legali ed operative del gruppo presenti alla Data di Emissione sul territorio di Regione Lombardia;
- (xxi) (a) a non violare nello svolgimento dell'ordinaria attività di impresa, e fare in modo che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, nessuna controllata violi, qualsiasi norma di legge e regolamentare in materia di corruzione e riciclaggio del denaro applicabile (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo e laddove applicabile, le previsioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 4 luglio 2001 avente a oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", come tempo per tempo in essere); e (b) a mantenere procedure interne finalizzate a prevenire la violazione di qualsiasi norma di legge, regolamento o altra previsione in materia di corruzione e riciclaggio del denaro da parte dell'Emittente e di qualsiasi controllata;
- (xxii) a osservare e far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, ciascuna controllata osservi e i rispettivi amministratori, dirigenti e dipendenti osservino la normativa in materia di corruzione internazionale di cui alla Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 (come di volta in volta modificata e integrata) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Restando inteso che il Rappresentante Comune non è tenuto a verificare il rispetto dei suddetti impegni.

18. Obblighi e dichiarazioni derivanti dalla Garanzia SACE


- (A) In considerazione della natura agevolata della Garanzia SACE che assiste il presente Regolamento del Prestito e ai sensi delle Condizioni Generali SACE, l'Emittente si obbliga a:
- (i) e dichiara di, utilizzare i proventi del Prestito esclusivamente in conformità con lo scopo previsto all'Articolo 7 (*Finalità dell'emissione*) e si impegna a fornire a SACE



- per il tramite dell'Arranger o del Rappresentante Comune - tutta la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto di tale scopo;
- (ii) gestire, per tutta la durata del Prestito, i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
 - (iii) astenersi, e fare in modo che le altre società del Gruppo (incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento dell'Emittente) si astengano nel corso del 2021 dall'approvare e/o dal procedere alla distribuzione di dividendi e/o riserve, nonché al riacquisto di azioni;
 - (iv) corrispondere la Commissione SACE secondo quanto indicato al precedente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*);
 - (v) mantenere in Italia la propria sede legale e operativa e la parte sostanziale della produzione per tutta la durata del Prestito;
 - (vi) a fornire al Rappresentante Comune, entro il settimo- Giorno Lavorativo dall'inizio di ciascun trimestre solare, una dichiarazione debitamente sottoscritta da un amministratore dell'Emittente sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato 3 (Modello di Rapporto Trimestrale) delle Condizioni Generali SACE – anche qualora il suo contenuto non abbia subito variazioni rispetto alla dichiarazione trimestrale consegnata con riferimento al trimestre precedente – contenente tutte le informazioni e la documentazione ad evidenza delle informazioni necessarie al fine del completamento – e al relativo invio a SACE – da parte del Rappresentante Comune del report Allegato 3 (Modello di Rapporto Trimestrale) delle Condizioni Generali SACE, con riguardo al relativo trimestre solare di riferimento (il “**Modello di Rapporto Trimestrale**”). Resta inteso che il Rappresentante Comune, a proprio insindacabile giudizio (anche sulla base di eventuali richieste di integrazioni pervenute da SACE e/o a seguito della modifica di alcuno dei Documenti SACE), potrà richiedere all'Emittente di modificare e/o integrare il contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al presente paragrafo (vi) al fine del puntuale completamento dell'Allegato 3 (Modello di Rapporto Trimestrale) delle Condizioni Generali SACE e, in tal senso, l'Emittente si impegna a cooperare con il Rappresentante Comune e a fornire prontamente a quest'ultimo tutto quanto dallo stesso ragionevolmente richiesto. Resta inteso che l'Emittente si impegna a collaborare in buona fede con il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti - e a fornire a quest'ultimo prontamente qualsiasi informazione dallo stesso ragionevolmente richiesta (e/o richiesta da SACE) - ai fini della compilazione del report di cui all'Allegato 3 (Modello di Rapporto Trimestrale) delle Condizioni Generali SACE con riguardo al relativo trimestre solare di riferimento;
 - (vii) e dichiara di, non controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero non essere controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea. La condizione di cui al presente articolo non si applica se l'Emittente dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, l'impresa può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - (viii) comunicare al Rappresentante Comune ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001, (b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e (c) nuova misura

cautelare prevista dal D.Lgs. 231/2001, a carico dell'Emittente stesso (e di qualsiasi altra società del Gruppo);

- (ix) non utilizzare, direttamente o indirettamente, i proventi dell'emissione delle Obbligazioni, e non finanziare, o altrimenti rendere disponibili tali proventi a qualsiasi società del Gruppo, a qualsiasi socio in joint venture o qualsiasi altro Soggetto (i) al fine di finanziare qualsiasi attività di, od operazione con, qualsiasi Soggetto, od in qualsiasi stato o territorio, che sia destinatario di qualsiasi Sanzione od una Nazione Sanzionata, o (ii) in qualsiasi altro modo che abbia quale conseguenza la violazione di Sanzioni da parte di qualsiasi Soggetto, fermo restando che l'obbligo di cui al presente paragrafo sarà applicabile nella misura in cui il rispetto di detto obbligo non determini una violazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, come successivamente modificato dal Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1100 del 6 giugno 2018, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e/o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio;
 - (x) mantenere in essere (e a fare sì che ciascuna società del Gruppo mantenga in essere) procedure che siano ragionevolmente concepite per promuovere e conseguire il rispetto delle normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento al terrorismo e alla corruzione;
 - (xi) negoziare in buona fede eventuali variazioni da apportare alle previsioni di cui al presente Regolamento del Prestito nel caso in cui le Condizioni Generali SACE ed i relativi allegati subiscano variazioni in conseguenza dell'emanazione di modifiche alla normativa italiana o europea applicabile;
 - (xii) aprire, e mantenere operativo, fino all'integrale rimborso delle Obbligazioni, il Conto Corrente Dedicato, sul quale potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi alle Obbligazioni. Il corrispettivo di sottoscrizione del Prestito sarà erogato dai Sottoscrittori Originari sul Conto Corrente Dedicato, la cui l'operatività sarà condizionata all'indicazione nella richiesta di utilizzo del C.U.I. della Garanzia SACE e della locuzione "sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020. Il Conto Corrente Dedicato potrà essere utilizzato esclusivamente tramite bonifico bancario (o mezzi elettronici di pagamento equivalenti);
 - (xiii) informare prontamente il Rappresentante Comune in relazione a procedure concorsuali (come meglio indicate all'Articolo 14 (iv) (*Procedure Concorsuali, crisi dell'Emittente ed accordi di ristrutturazione*)) alle quali lo stesso sia assoggettato e/o ammesso.
- (B) L'Emittente conferma altresì le dichiarazioni corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xii), (xiii), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria.
- (C) L'Emittente (i) dichiara e conferma che alla data di Richiesta di Garanzia SACE ha un rating pari a B1, assegnatole da parte dell'Agenzia di Rating Modefinance S.r.l. (il "Rating"), e (ii) si impegna a mantenere il Rating pari ad almeno BB- per tutta la durata del Prestito e ad informare senza indugio il Rappresentante Comune in caso di variazione dello stesso.
- (D) L'Emittente (e, per quanto a propria conoscenza, ciascun componente del Gruppo), gli amministratori, direttori generali o altri dipendenti dell'Emittente in posizione apicale che possano indirizzare o controllare l'operatività di tali soggetti, dichiarano che non sono destinatari di qualsiasi Sanzione e mantengono una condotta conforme a qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di lotta alle tangenti, anticorruzione o antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione applicabile, e l'Emittente dichiara di aver adottato e mantiene delle politiche e procedure che abbiano quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme.



- (E) Né l'Emittente (o, per quanto a propria conoscenza, alcun componente del Gruppo), né gli amministratori, direttori generali o altri dipendenti dell'Emittente in posizione apicale che possano indirizzare o controllare l'operatività di tali soggetti, sono individui o enti (ciascuno, un "Soggetto") che sono, o sono controllati da o che agiscono, direttamente o indirettamente, per conto di, Soggetti che sono localizzati, costituiti o residenti in una nazione od in un territorio che è, od il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale governo, nazione o territorio (una "Nazione Sanzionata"), fermo restando che la dichiarazione di cui al presente paragrafo troverà applicazione nella misura in cui non determini una violazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, come successivamente modificato dal Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1100 del 6 giugno 2018, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e/o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio.
- (F) L'Emittente (e ciascuna delle società del Gruppo) dichiara e garantisce (i) di non aver subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d); (ii) di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (ivi inclusi codici etici e di comportamento) idonei a prevenire la commissione di reati da cui possa derivare una responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di aver costituito un organismo di vigilanza conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001; e (iii) che negli ultimi 5 anni: (a) non ha subito condanne passate in giudicato riportate ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; (b) non è stata destinataria di misure cautelari previste ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e (c) non ha in corso procedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001. Tale dichiarazione si intenderà ripetuta a ciascuna Data di Pagamento.
- (G) L'Emittente è consapevole che la violazione degli obblighi e/o delle dichiarazioni di cui al presente Articolo 19 (*Obblighi e dichiarazioni derivanti dalla Garanzia SACE*), lettera (A) da (i) a (v) e lettera (B) potrà avere conseguenze penali e amministrative, fermo restando che il Rappresentante Comune non è tenuto a verificare il rispetto dei suddetti impegni, secondo quanto previsto dalla Condizioni Generali SACE.
- (H) Qualora SACE o il Rappresentante Comune siano venuti a conoscenza della violazione da parte dell'Emittente degli impegni di cui al presente Articolo 19 (*Obblighi e dichiarazioni derivanti dalla Garanzia SACE*), lettera (A), romanini (i), (ii), (iii) e (v), e delle dichiarazioni di cui alla lettera (B) che precede, in aggiunta ai rimedi previsti dal Regolamento del Prestito, il Rappresentante Comune procederà a ricalcolare, su indicazione di SACE, l'importo della Commissione SACE adeguandolo alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Prestito, richiedendone il pagamento all'Emittente per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento della Commissione SACE relativa alla successiva annualità.
- (I) L'Emittente è consapevole che SACE richiederà la certificazione antimafia; in caso di esito negativo delle verifiche, il Rappresentante Comune procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Regolamento del Prestito (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell'Emittente dal beneficio del termine) e ciò comporterà le relative conseguenze penali e amministrative, fermo restando in ogni caso che l'Arranger non è tenuto a verificare il rispetto dei suddetti impegni e/o dichiarazioni.
- (J) L'Emittente si obbliga altresì a:
- (i) consentire a SACE di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche "a campione" volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle Condizioni Generali SACE;
 - (ii) fornire la documentazione relativa al Prestito che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, per il tramite del Rappresentante Comune e/o dell'Arranger, oltre

all'originale della Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria (ovvero copia della stessa ove sottoscritta digitalmente). L'Emittente prende atto che SACE avrà diritto in ogni momento ad avere accesso a tale documentazione fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'estinzione delle Obbligazioni.

- (K) L'Emittente dichiara di avere piena conoscenza di tutto quanto previsto dal Decreto Liquidità, dalle Condizioni Generali SACE e di tutte le disposizioni stabilite da SACE in relazione alla Garanzia SACE e di accettare e adempiere alle citate condizioni e disposizioni di SACE (incluso quanto previsto riguardo alle commissioni e ai relativi interessi di mora in caso di ritardato pagamento e riguardo altresì alle specifiche finalità del Prestito).
- (L) Il Rappresentante Comune (anche in nome e per conto degli Obbligazionisti) e/o, a seconda del caso, l'Arranger, in riferimento al Prestito, e/o i Sottoscrittori Originari assumono i seguenti impegni:
- (i) quanto ai Sottoscrittori Originari, (a) mantenere una quota complessivamente pari ad almeno il 15% dell'importo del Prestito per l'intera durata dello stesso, a condizione che alla data di Richiesta di Garanzia SACE il Rating attribuito all'Emittente sia risultato inferiore a BBB- o equivalente; (b) versare il corrispettivo di sottoscrizione del Prestito in un'unica soluzione esclusivamente tramite bonifico bancario (o mezzi elettronici di pagamento equivalenti) sul Conto Corrente Dedicato – che dovrà essere comunicato a SACE al momento della sottoscrizione del Prestito ovvero nel report contenente le informazioni di cui all'Allegato 3 (Modello di Rapporto Trimestrale) delle Condizioni Generali SACE - su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Prestito, entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dall'avvenuto rilascio della Garanzia SACE, dandone comunicazione a SACE entro lo stesso termine e senza sollevare eccezioni di compensazione nei confronti dell'Emittente, ivi inclusa l'eccezione di compensazione di eventuali attivi dell'Emittente con scoperti a qualsiasi titolo, se non pro quota e pari passu con il Prestito garantito da SACE;
 - (ii) quanto agli Obbligazionisti a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del Prestito non garantita da SACE; [Nota: le previsioni relative al Rappresentante sono state riproposte nell'art. 24]
 - ~~(iii) quanto al Rappresentante Comune, (a) non consentire modifiche alle condizioni o termini delle Obbligazioni e (b) non consentire modifiche delle eventuali garanzie reali e/o personali, nella misura in cui le predette modifiche sub (a) e (b) possano determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE;~~
 - ~~(iv) quanto al Rappresentante Comune, informare prontamente SACE (a) di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione a procedure concorsuali alle quali sia assoggettato e/o ammesso l'Emittente nonché, su richiesta di SACE, fornire alla stessa ogni ulteriore correlata informazione;~~
 - ~~(v) quanto al Rappresentante Comune, (a) non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione del Prestito, adottando, ove ragionevolmente e legalmente possibile, i medesimi rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti dell'Emittente per finanziamenti non garantiti da SACE; (b) effettuare ciascun pagamento dovuto a SACE rimossa ogni eccezione di compensazione e, ove SACE abbia già provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, corrispondere a SACE una porzione pari alla percentuale garantita di ogni importo ottenuto a seguito della escussione di eventuali fidejussioni o altre garanzie reali o personali, nonché di tutte le somme eventualmente incassate dall'Emittente in relazione al Prestito; (c) consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria, compiere qualsiasi altra azione e/o sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessario o utile, qualora l'efficacia della Garanzia SACE venga meno;~~

19. Servizio del prestito



Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

20. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente di Innovatec con delibera del 10 dicembre 2021 (la "Deliberazione di Emissione") iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 20 dicembre 2021.

21. Modifiche

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

Qualunque modifica al presente Regolamento del Prestito potrà aver luogo ed essere provata solo mediante atto scritto.

Fermo restando quanto sopra, qualunque modifica al presente Regolamento del Prestito che potrebbe influire o comunque coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Garanzia SACE e/o gli obblighi di informativa e comunicazione nei confronti di SACE, non potrà aver luogo se non con il previo consenso scritto di SACE.

22. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

23. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

24. Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti").

All'Assemblea degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti, fatta eccezione per le previsioni relative alle maggioranze richieste per il quorum di delibera che richiederà in ogni caso una maggioranza del 56% degli Obbligazionisti.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera, con la maggioranza sopra indicata:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti;
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito ovvero del presente Regolamento del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti (ivi inclusa l'escussione e la liberazione della Garanzia SACE).

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

Ai sensi dell'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti ha il potere di nominare un rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**") e conferire allo stesso il potere di rappresentanza. Il Rappresentante Comune potrà altresì aderire in nome e per conto degli Obbligazionisti alle Condizioni Generali SACE.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le Condizioni Generali SACE e le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune non è tenuto a verificare il rispetto degli impegni di cui all'articolo 17 del presente Regolamento del Prestito ma qualora SACE o il Rappresentante Comune siano venuti a conoscenza della violazione da parte dell'Emittente degli impegni, in aggiunta ai rimedi previsti dal presente Regolamento del Prestito, il Rappresentante Comune procederà a ricalcolare, su indicazione di SACE, l'importo della Commissione SACE adeguandola alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Prestito, richiedendone il pagamento all'Emittente per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento della Commissione SACE relativa alla successiva annualità. Inoltre, il Rappresentante Comune si impegna, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, a:

- non consentire modifiche (i) alle condizioni o termini delle Obbligazioni e (ii) alle eventuali garanzie reali e/o personali, nella misura in cui le predette modifiche possano determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della richiesta di garanzia SACE (i.e. Allegato 2 alle Condizioni Generali SACE);
- non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione del Prestito, adottando, ove ragionevolmente e legalmente possibile, i medesimi rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti dell'Emittente per finanziamenti non garantiti da SACE;
- inviare a SACE, con frequenza trimestrale, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di ciascun trimestre solare, un report contenente le informazioni di cui all'Allegato 3 delle Condizioni Generali SACE;
- effettuare, previa ricezione della relativa provvista da parte dell'Emittente, ciascun pagamento dovuto a SACE rimossa ogni eccezione di compensazione e, ove SACE abbia già provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, corrispondere a SACE una porzione pari alla percentuale garantita di ogni importo ottenuto a seguito della escussione di fideiussioni o altre garanzie reali e personali, nonché di tutte le somme eventualmente incassate dall'Emittente in relazione al Prestito;
- informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione a procedure concorsuali alle quali sia assoggettata e/o ammessa l'Emittente nonché, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa ogni ulteriore correlata informazione;
- consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria, compiere qualsiasi altra azione e/o sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessaria o utile, ogni qualvolta l'efficacia di una Garanzia SACE venga meno. [Nota: cfr. commento in articolo 18]

25. Impegni del Rappresentante Comune ed escussione della Garanzia

Ferme restando le previsioni del Decreto Liquidità e delle Condizioni Generali SACE, il presente Prestito è assistito per tutta la sua durata da Garanzia SACE nella misura del 90% dell'importo nominale complessivo del Prestito. Garanzia SACE è prestata da SACE ed è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata in conformità con quanto previsto dal Decreto Liquidità avente ad oggetto il rischio di mancato pagamento delle somme dovute in linea capitale ed interessi.

In caso di mancato pagamento di qualunque importo dovuto, relativo al Prestito di cui al presente Regolamento, a titolo di capitale ed eventuali oneri, il Rappresentante Comune provvederà, su indicazione e in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, a richiedere il pagamento a SACE dell'importo dovuto ai sensi della Garanzia SACE, presentando una richiesta di pagamento secondo il modello riportato all'Allegato 5 (Richiesta di Escussione di Garanzia Sace) (la "Richiesta di Escussione") delle Condizioni Generali SACE, corredata dei relativi allegati e contenente:

- l'indicazione delle somme non corrisposte e la rispettiva data di inadempimento;
- copia conforme all'originale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni o equivalenti evidenze documentali;
- copia di almeno un sollecito di pagamento (diffida ad adempiere) inviato all'Emittente;
- indicazione delle iniziative eventualmente avviate per preservare e recuperare il credito;
- documentazione indicata nella Richiesta di Escussione volta a consentire il subentro di SACE nei diritti verso l'Emittente;
- evidenza dei poteri di rappresentanza del Rappresentante Comune in conformità all'Articolo 9 (Impegni del Soggetto Finanziatore) delle Condizioni Generali SACE.

La Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto altresì le somme che fossero state corrisposte dall'Emittente alle Date di Pagamento e che dovessero essere state restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi della Legge Fallimentare e/o del Codice della Crisi d'Impresa.

A seguito della ricezione della Richiesta di Escussione, SACE verserà, a prima richiesta e con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944, comma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Emittente - ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Rappresentante Comune e/o, a seconda del caso, dell'Arranger - le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:

- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
- 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi delle Obbligazioni.

Qualora il Rappresentante Comune intenda esercitare, previa Delibera di Rimborso Anticipato, il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Regolamento del Prestito, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.

La Richiesta di Escussione potrà essere inoltrata esclusivamente dal Rappresentante Comune mediante comunicazione sottoscritta con firma digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sacegaranziaitalia@pec.it ed i pagamenti saranno corrisposti al Rappresentante Comune mediante accredito sul conto corrente indicato dal Rappresentante Comune nella Richiesta di Escussione, che procederà a trasferirli agli Obbligazionisti.

26. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

27. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC agli Obbligazionisti ovvero al Rappresentante Comune all'indirizzo separatamente comunicato all'Emittente e/o per il tramite di Monte Titoli.

Le comunicazioni degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune all'Emittente dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata al segue indirizzo PEC: innovatecsr@legalmail.it, alla

cortese attenzione dell'Amministratore Delegato Avv. Roberto Maggio. L'Emittente si impegna a comunicare prontamente al Rappresentante Comune ed agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

~~L'Emittente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne gli Obbligazionisti (nonché SACE quale garante) o il Rappresentante Comune rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall'Emittente contenute nel presente Regolamento fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni ivi previsti fossero stati puntualmente adempiuti.~~


[Nota: la manleva è richiesta in assenza di altri rimendi. Per gli eventuali inadempimenti è invece previsto, il rimborso anticipato, con i connessi diritti al risarcimento, ove applicabili. Una manleva per i medesimi inadempimenti si pone quindi come duplicativa del rimborso anticipato]

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento, del Decreto Liquidità e delle Condizioni Generali SACE (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i relativi allegati), nonché tutte le delibere di volta in volta adottate dall'Assemblea degli Obbligazionisti. A tal fine, con riferimento agli impegni a carico degli Obbligazionisti previsti dalle Condizioni Generali SACE, ciascun Obbligazionista si impegna a:

- (a) non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del Prestito non garantita da SACE;
- (b) non deliberare né autorizzare il Rappresentante Comune a compiere alcuna modifica al presente Regolamento che possa determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della richiesta di garanzia SACE (i.e. allegato 2 delle Condizioni Generali);
- (c) in caso di cessione di uno o più Obbligazioni detenute (e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera (e)), comunicare tempestivamente al Rappresentante Comune i riferimenti del nuovo Obbligazionista al fine di permettere allo stesso di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dalle Condizioni Generali SACE;
- (d) rievolvere, alla scadenza dell'incarico, il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 18 (*Assemblea degli Obbligazionisti*); e

Ciascun Sottoscrittore Originario e ciascun Obbligazionista riconoscono ed accettano che:

- (i) ai sensi dell'articolo 9.1(ii)(III) delle Condizioni Generali SACE, contestualmente alla sottoscrizione e/o acquisto delle Obbligazioni, al Rappresentante Comune sono automaticamente conferiti tutti i necessari poteri di rappresentanza dei Sottoscrittori Originari e degli Obbligazionisti ai fini dell'adesione in nome e per conto di questi ultimi alle Condizioni Generali SACE, senza la necessità di ulteriori atti e/o formalità;
- (ii) ai sensi delle Condizioni Generali SACE, il Rappresentante Comune svolge delle attività a beneficio di SACE e che tali attività possono o potrebbero rivelarsi in conflitto con gli interessi degli Obbligazionisti e dichiarano di rinunciare sin d'ora a sollevare qualsiasi eccezione di conflitto di interessi;
- (iii) ai sensi dell'articolo 6.4 delle Condizioni Generali SACE, qualora il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti intenda esercitare, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi;
- (iv) ai sensi dell'articolo 14 delle Condizioni Generali SACE, autorizzeranno il Rappresentante Comune a negoziare in buona fede le eventuali variazioni da apportare alle Condizioni Generali SACE e ai relativi allegati, qualora (i) le Condizioni Generali SACE e i relativi allegati dovessero subire variazioni in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa italiana o europea applicabile, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli eventuali decreti emanati dal Ministro



dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del Decreto e la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (le "Modifiche"); e (ii) le modifiche avessero un effetto pregiudizievole rispetto agli impegni assunti dal Rappresentante Comune, ferme restando le condizioni già previste in base al testo delle Condizioni Generali SACE relativo al Prestito per il quale la Garanzia SACE sia stata già emessa al momento dell'entrata in vigore delle variazioni.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "USARE" followed by a stylized flourish.

**ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO**

#	Data	Piano di ammortamento Singola Obbligazione		
		Valore Nominale Residuo Singola Obbligazione	Rimborso quota capitale Singola Obbligazione	% di rimborso quota capitale cumulata
1	30/09/2023	85.715	14.285	14,29%
2	31/03/2024	71.430	14.285	28,57%
3	30/09/2024	57.145	14.285	42,86%
4	31/03/2025	42.860	14.285	57,14%
5	30/09/2025	28.575	14.285	71,43%
6	31/03/2026	14.290	14.285	85,71%
7	30/09/2026	0	14.290	100,00%



ALLEGATO B OGGETTO SOCIALE DELL'EMITTENTE

L'Emittente ha per oggetto le seguenti attività economiche d'impresa:

- la progettazione, la realizzazione, la vendita, lo sfruttamento in proprio e la gestione di impianti energetici in generale e di cogenerazione alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializzazione a terzi di energia termica ed elettrica;
- la fornitura di ~~Servizi Energetici Integrati~~ servizi energetici integrati per la realizzazione e l'~~eventuale~~ eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;
- ~~garanzia contrattuale~~ di miglioramento dell'~~efficienza~~ efficienza energetica, attraverso i servizi e le attività fornite con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari, connessi all'~~eventuale~~ all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati;
- ~~remunerazione dei servizi energetici e delle attività fornite, attraverso il miglioramento dell'efficienza~~ dell'efficienza energetica e ai risparmi conseguiti;
- ~~diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento, con individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;~~
- ~~verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza, con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;~~
- ~~elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;~~
- ~~progettazione degli interventi da realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;~~
- ~~realizzazione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo;~~
- ~~conduzione degli impianti garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e economica;~~
- ~~manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva), degli impianti, assicurandone il mantenimento in efficienza;~~
- ~~monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;~~
- ~~presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale; ai fini della omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio l'acqua);~~
- ~~supporto tecnico per l'~~acquisizione~~ acquisizione di finanziamenti;~~
- ~~gestione degli eventuali incentivi;~~
- ~~formazione e informazione dell'utente;~~
- ~~certificazione energetica degli edifici;~~
- ~~la commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnovabili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'~~efficienza~~ efficienza energetica di qualsiasi natura;~~
- ~~la realizzazione, la commercializzazione, l'~~importazione e l'esportazione~~ importazione e l'esportazione, direttamente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti, macchinari ed attrezzature ~~nell'ambito~~ nell'ambito delle attività previste ~~nell'oggetto~~ nell'oggetto sociale;~~
- ~~la vendita dell'~~energia~~ energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in~~

- gestione in qualsiasi mercato;
- il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili e alternativi solidi e liquidi;
 - la progettazione e realizzazione in conto proprio e/o per conto terzi di:
 - o ~~impianti~~ di stoccaggio provvisorio, di trattamento chimico-fisico quali l'inertizzazione e la sterilizzazione, la separazione, la vagliatura e la selezione di tutte le categorie e tipologie di rifiuti;
 - o ~~impianti~~ per lo stoccaggio definitivo in discarica controllata di rifiuti;
 - o ~~impianti~~ di recupero gas di discarica destinati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche di proprietà di terzi;
 - o ~~impianti~~ per la produzione di ~~ESS~~ (combustibili solidi secondari);
 - o ~~impianti~~ di incenerimento di rifiuti/biomasse destinati anche alla produzione di energia elettrica attraverso la termovalorizzazione;
 - o ~~impianti~~ di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
 - o ~~impianti~~ di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di bicomustibili gassosi e/o liquidi (i.e. biometano);
 - bonifiche, depurazioni e consulenze in materia ambientale e per ~~il~~ recupero dei materiali per conto di terzi;
 - produzione e commercio in proprio o per conto di terzi di impianti, macchinari e attrezzature per la lavorazione ed il trattamento dei rifiuti e residui;
 - più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di operare anche in veste di ~~E.S.CO.~~ (Energy Service Company s.co. (energy service company)) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del ~~T.P.F.t.p.f.~~ (*third party financing*) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di aziende industriali, ~~Cooperative~~ cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola, aziende artigiane e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite.

La ~~società~~ Società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla legge e purché non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere; costituiti e/o costituenti, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La ~~società~~ Società potrà infine chiedere, prestando le garanzie fissate dagli istituti di credito e/o dagli ~~Enti~~ enti e/o ~~Società~~ società erogatori, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo anche agevolati, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore e per obbligazioni di terzi) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, rimanendo però espressamente esclusi l'esercizio dell'~~attività~~ attività di raccolta del pubblico risparmio, l'esercizio del credito e delle attività di intermediazione finanziaria quali il collocamento presso il pubblico di titoli ed obbligazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione

finanziaria, l'assunzione di partecipazioni, ai fini di collocamento, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito, e comunque tutte quelle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo decreto legislativo n. 385/93 nonché quelle attività regolate dalla legge n. 58/1998.

Il tutto beninteso nel rispetto della vigente normativa bancaria.

ALLEGATO C GARANZIA INNOVATEC

Garanzia personale autonoma, a prima richiesta a favore dei portatori delle obbligazioni rappresentative del prestito obbligazionario di Euro 10.000.000,00, denominato «Innovatec S.p.A. 6% 2021 - 2026» (codice ISIN: IT0005468167) emesso da Innovatec S.p.A. (il “Garante” o “Innovatec”) e da trasferirsi a beneficio della controllata Haiki+ S.r.l. nell’ambito della Scissione (come di seguito definita)

PREMESSO CHE

- (A) In data 23 dicembre 2021, è stato emesso da Innovatec, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, ed integralmente sottoscritto in pari data, un prestito obbligazionario per un ammontare complessivo pari ad Euro 10.000.000,00 (il “Prestito Obbligazionario”) rappresentato da n. 100 obbligazioni, (ciascuna, una “Obbligazione” e, congiuntamente, le “Obbligazioni”);
- (B) in data 12 settembre 2024, l’assemblea degli azionisti di Innovatec ha approvato il progetto di scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec stessa in favore di Haiki+ S.r.l. (“Haiki” o la “Società”), società interamente controllata da Innovatec (la “Scissione”);
- (C) per effetto della Scissione, saranno assegnati ad Haiki tutti i rapporti obbligatori incorporati nelle obbligazioni del Prestito Obbligazionario (il “Subentro”);
- (D) Haiki richiederà a Borsa Italiana S.p.A. l’ammissione delle proprie azioni alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, previa approvazione, da parte dell’assemblea dei soci, della trasformazione della stessa da società a responsabilità limitata in società per azioni (la “Quotazione” e, congiuntamente alla Scissione, l’“Operazione”). La Quotazione costituisce presupposto e condizione essenziale della Scissione;
- (E) alla data odierna, Innovatec detiene direttamente una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Haiki. A seguito del perfezionamento dell’Operazione, l’intero capitale sociale della Società, attualmente di titolarità di Innovatec, sarà assegnato proporzionalmente ai soci di Innovatec, unitamente alle azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio della Scissione;
- (F) il Garante, alla luce del Subentro, e avendone specifico interesse ai fini del buon esito dell’Operazione, si è dichiarato disponibile a concedere una garanzia autonoma a prima richiesta, irrevocabile ed incondizionata a favore di ciascun portatore *pro tempore* delle Obbligazioni (congiuntamente, gli “Obbligazionisti” e, ciascuno, un “Obbligazionista”), al

fine di garantire il puntuale, esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni pecuniarie della Società derivanti dal Prestito Obbligazionario;

(G) il Garante conferma di essere a conoscenza dei termini e condizioni del Prestito Obbligazionario (il “Regolamento del Prestito”);

salvo che non siano diversamente definiti nella presente Garanzia, i termini in maiuscolo avranno lo stesso significato ad essi attribuito nel Regolamento del Prestito. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, con la presente, il Garante, avendone specifico interesse ai fini del buon esito dell’Operazione, rilascia la seguente garanzia (la “Garanzia”).

1. RILASCIO DELLA GARANZIA

(a) Con la presente Garanzia,

il Garante si obbliga a garantire agli Obbligazionisti il pagamento di tutte le somme per capitale, interessi e altri oneri dovuti dalla Società agli Obbligazionisti ai termini del Prestito Obbligazionario, ivi incluse senza limitazione alcuna:

(i) le somme per capitale, interessi di volta in volta dovute dalla Società secondo il piano di ammortamento di cui all’articolo 12 (Rimborso) del Regolamento del Prestito, nonché per eventuali interessi di mora e gli altri oneri comunque dovuti dalla Società ai sensi del Regolamento del Prestito;

(ii) le somme per capitale, interessi (inclusi eventuali interessi di mora) e altri oneri dovute dalla Società a seguito dell’esercizio da parte della Società dell’opzione di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 13 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) del Regolamento del Prestito;


(iii) le somme per capitale, interessi (inclusi eventuali interessi di mora) e altri oneri dovute dalla Società ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 14 (Rimborsi anticipati a favore degli Obbligazionisti) del Regolamento del Prestito;
e

(iv) le somme per capitale, interessi (inclusi eventuali interessi di mora) e altri oneri dovuti dalla Società agli Obbligazionisti a seguito di revocatoria, declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento precedentemente effettuato dalla Società e/o da qualsivoglia terzo a fronte delle obbligazioni di pagamento di cui ai precedenti paragrafi da (i) a (iii), inclusi,

(congiuntamente, le “Obbligazioni Garantite”).

(b) La Garanzia sarà efficace per un importo massimo complessivo non superiore ad Euro 6.000.000 (sei milioni/00) (l’“Importo Massimo Garantito”).

(c) La presente Garanzia costituisce un’obbligazione a prima richiesta autonoma, incondizionata ed irrevocabile del Garante e con rinuncia espressa al beneficio della previa escussione della Società e della Garanzia SACE e ad ogni eccezione di compensazione. Resta espressamente convenuto tra le Parti che non troveranno applicazione e vengono espressamente derogate le disposizioni degli articoli 1239 e



1247 del Codice Civile nonché degli articoli 1939, 1944, 1945, 1953, 1955 e 1957 del Codice Civile.

- (d) Il Garante prende atto che la presente Garanzia è incorporata nei titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario e, quindi, in caso di successiva circolazione, circolerà con gli stessi.
- (e) La presente Garanzia si aggiunge, non è pregiudicata ed è indipendente da eventuali altre garanzie personali presenti o future prestate o che potranno essere prestate a favore degli Obbligazionisti in relazione al Prestito Obbligazionario. Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 del codice civile, la Garanzia conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo articolo 4 (*Durata della Garanzia*), anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Prestito Obbligazionario.
- (f) La presente Garanzia è emessa rispetto all'intero importo del Prestito Obbligazionario, pertanto in adempimento dell'articolo 9.1(ii)(h) delle Condizioni Generali SACE.

2.

DISCIPLINA DELLA GARANZIA

- (a) La Garanzia potrà essere escussa (i) subordinatamente al verificarsi, senza che sia rimediato, un Evento Rilevante a seguito del quale gli Obbligazionisti abbiano inviato una Comunicazione di Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 13.2 (*Consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante*) del Regolamento del Prestito ed a condizione che le Obbligazioni Garantite non siano state nel frattempo adempiute entro i termini stabiliti nel Regolamento del Prestito (la "Causa di Escussione"); e (ii) anche solo parzialmente, in una o più soluzioni, rimanendo in ogni caso valida ed efficace fino a piena concorrenza con l'Importo Massimo Garantito e ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già prestata o in seguito rilasciata a favore degli Obbligazionisti a garanzia della Obbligazioni Garantite.
- (b) Subordinatamente al verificarsi di una Causa di Escussione, il Garante si obbliga a pagare agli Obbligazionisti prontamente e comunque entro e non oltre quindici Giorni Lavorativi dalla data in cui è stata escussa la presente Garanzia quanto richiesto dagli Obbligazionisti per iscritto nei limiti dell'Importo Massimo Garantito. Qualora l'importo dovuto dal Garante in base alla presente Garanzia non sia dallo stesso corrisposto entro i suddetti quindici Giorni Lavorativi dalla data in cui è escussa la presente Garanzia, su tale importo matureranno gli interessi al tasso Euribor a tre mesi, come pubblicato sul quotidiano il "Sole24Ore", e maggiorato del 2% (due per cento) in ragione d'anno.
- (c) Ogni pagamento dovuto in forza della presente Garanzia sarà eseguito dal Garante in Euro con disponibilità immediata tramite bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato per iscritto dagli Obbligazionisti.
- (d) Il Garante rinuncia ad avvalersi, fino a quando le Obbligazioni Garantite non saranno state integralmente ed incondizionatamente soddisfatte, di ogni diritto di regresso e di surroga sia nei confronti della Società che di qualsiasi altro terzo obbligato o garante e rinuncia altresì ad intraprendere qualsivoglia azione di regresso nei confronti degli Obbligazionisti.

- (e) Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia nei confronti degli Obbligazionisti si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali successori o aventi causa del Garante stesso, a qualsiasi titolo.

3. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL GARANTE

- (a) Il Garante dichiara e garantisce quanto di seguito indicato:

- (i) è una persona giuridica debitamente costituita e validamente esistente in conformità con le disposizioni di legge applicabili e del relativo statuto o analogo documento sociale;
- (ii) non si trova, alla data di stipula, (a) in stato di insolvenza, né alcuna procedura disciplinata dal Codice della Crisi d'Impresa è stata intrapresa o minacciata per iscritto nei suoi confronti o (b) in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del codice civile;
- (iii) ha valutato attentamente il proprio interesse al rilascio della presente Garanzia, che è stato debitamente autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del Garante datata 16 dicembre 2024 ad assumere gli obblighi derivanti dalla presente Garanzia;
- (iv) dichiara che la presente Garanzia costituisce obbligazione legittima, valida, efficace e vincolante;
- (v) che la stipula e l'esecuzione della presente Garanzia, nonché l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste non sono, né risulteranno essere: (a) in contrasto o in conflitto con qualsiasi previsione dello statuto, atto costitutivo del Garante o con qualsiasi sentenza, decreto e/o provvedimento a cui il Garante sia soggetto; o (b) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per il Garante verso terzi;
- (vi) di essere a conoscenza e di aver ben compreso le condizioni che regolano le Obbligazioni; e
- (vii) avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della Società e di verificare i rapporti di volta in volta in essere tra la Società e gli Obbligazionisti.

- (b) Il Garante si impegna nei confronti di ciascun Obbligazionista per tutta la durata della presente Garanzia ad:

- (i) astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che possano, direttamente o indirettamente: (i) determinare l'incapacità per il Garante di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Garanzia; ovvero (ii) pregiudicare la validità, l'efficacia, l'opponibilità e/o l'escutibilità della presente Garanzia e/o dei diritti degli Obbligazionisti ai sensi di legge e della presente Garanzia;
- (ii) a proprie spese, sottoscrivere e consegnare agli Obbligazionisti ogni atto o documento e intraprendere tutte le azioni che ciascun Obbligazionista possa ragionevolmente e motivatamente richiedere per iscritto al fine di (i) preservare la validità, efficacia e vincolatività della presente Garanzia e i diritti e le azioni degli



Obbligazionisti ai sensi di legge e della presente Garanzia e (ii) permettere a ciascun Obbligazionista l'esercizio dei diritti e delle azioni ad essi attribuiti ai sensi di legge e della presente Garanzia.

4. EFFICACIA E DURATA

- (a) La presente Garanzia, avrà effetto a far data dal perfezionamento dell'Operazione e perderà effetto trascorsi dalla data in cui tutte le Obbligazioni Garantite risultano interamente, incondizionatamente ed irrevocabilmente adempiute.
- (b) Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide o inefficaci ovvero alcuno dei pagamenti effettuati agli Obbligazionisti in riferimento alle Obbligazioni Garantite fosse revocato o dichiarato comunque inefficace, la presente Garanzia si intende sin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme dovute in relazione al Prestito Obbligazionario e, pertanto, il Garante si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare agli Obbligazionisti le somme dovute agli stessi a seguito della dichiarazione di invalidità o inefficacia delle Obbligazioni Garantite o della revoca o inefficacia di pagamenti dallo stesso ricevuti.

5 COMUNICAZIONI

- (a) A tutti gli effetti contrattuali, le comunicazioni saranno fatte per posta elettronica certificata ovvero per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

Innovatec S.p.A.

[•]

Italia

PEC:

E-mail:

Attenzione: [•]

- (b) Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

6 DISPOSIZIONI GENERALI

- (a) La contrarietà a norma di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nella presente Garanzia non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione della presente Garanzia, nei limiti consentiti dall'articolo 1419, secondo comma, del codice civile.
- (b) Nessuna modifica alla presente Garanzia sarà efficace se non effettuata previo accordo scritto degli Obbligazionisti.
- (c) Il Garante dà espressamente atto che (i) la presente Garanzia costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole, e (ii) la presente Garanzia non è stata conclusa mediante sottoscrizione di moduli o formulari.

7 RIMEDI E RINUNCE

Il mancato o ritardato esercizio, totale o parziale, da parte degli Obbligazionisti di un qualsiasi diritto od azione, ai sensi della presente Garanzia non costituirà rinuncia a tali diritti o a tali

azioni. Inoltre, i diritti e le azioni previsti nella presente Garanzia hanno carattere cumulativo e non escludono altri diritti o azioni previsti dalla legge.

8

TASSE, IMPOSTE E SPESE

Eventuali ulteriori tasse e imposte che dovessero essere in futuro accertate nonché i costi e le spese (anche legali degli Obbligazionisti) relativi o comunque connesse alla Garanzia, alla sua esecuzione, modifica e/o escussione sono ad esclusivo carico del Garante. Il Garante dovrà, pertanto, rimborsare a richiesta degli Obbligazionisti tutte le eventuali imposte, tasse, costi, diritti, spese sostenuti dagli Obbligazionisti in conseguenza del, o in connessione con, l'esecuzione, la modifica e/o l'escussione della presente Garanzia.

9

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

9.1


Legge applicabile

La presente Garanzia è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana e dovrà essere interpretato in conformità alle medesime.

9.2

Foro competente

Ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente Garanzia o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.




A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central five-pointed star surrounded by a wreath. The text around the perimeter of the stamp reads "SUSANNA SCHIRALDI" at the top and "UFFICIO DI LEGALITÀ" at the bottom. The signature is a cursive script that loops around the top and left sides of the stamp.

SPAZIO ANNULLATO

Termini e condizioni dell'incarico di Rappresentante Comune

- (1) I termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nel presente Allegato avranno il significato a ciascuno di essi attribuito nel regolamento del prestito obbligazionario Codice ISIN IT0005468167 (il "Regolamento").
- (2) Ciascun Obbligazionista riconosce ed accetta che il Rappresentante Comune non ha alcun dovere o responsabilità di monitorare l'andamento dell'Emittente e può dare per assunto (a meno che non abbia ricevuto espressa comunicazione scritta del contrario) che:
 - (i) non si sia verificato alcun Evento Rilevante, Evento Pregiudizievole Significativo o qualsiasi altro evento specificato in qualsiasi Documento Finanziario e che ciascuna parte stia adempiendo alle proprie obbligazioni ai sensi di ciascun Documento Finanziario;
 - (ii) gli Obbligazionisti non abbiano esercitato alcuno dei diritti, poteri e facoltà ad essi attribuiti dai Documenti Finanziari; e
 - (iii) le istruzioni ricevute dagli Obbligazionisti siano debitamente fornite in conformità con i termini dei Documenti Finanziari e, a meno che non abbia ricevuto comunicazione di revoca, che tali istruzioni non siano state revocate.
- (3) L'Emittente e ciascun Obbligazionista riconoscono ed accettano che il Rappresentante Comune:
 - (i) deve esercitare (o astenersi dall'esercitare) qualsiasi diritto, potere o facoltà ad esso attribuiti dai Documenti Finanziari esclusivamente in conformità alle istruzioni ricevute dagli Obbligazionisti;
 - (ii) può richiedere istruzioni (o chiarimenti di istruzioni) agli Obbligazionisti riguardo l'esercizio di qualsiasi diritto, potere o facoltà ad esso attribuiti dai Documenti Finanziari e può astenersi dall'esercizio di tali diritti, poteri e facoltà nel caso in cui non abbia ricevuto le istruzioni (o i chiarimenti delle istruzioni) richieste, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti e/o dell'Emittente;
 - (iii) non può essere considerato responsabile per aver agito (o non agito) se agisce (o non agisce) in conformità alle istruzioni (o ai chiarimenti delle istruzioni) di cui ai paragrafi (i) e (ii) che precedono;
 - (iv) può astenersi dall'agire in conformità alle istruzioni (o ai chiarimenti delle istruzioni) ricevute dagli Obbligazionisti nel caso in cui non sia stato adeguatamente indennizzato; e
 - (v) dovrà, su richiesta di uno o più Obbligazionisti, fornire al relativo Obbligazionista ogni informazione ragionevolmente richiesta in merito al compenso concordato con l'Emittente.
- (4) Le attività svolte dal Rappresentante Comune in esecuzione delle istruzioni fornite dagli Obbligazionisti si intenderanno svolte con promessa di rato e valido da parte degli stessi, i quali autorizzano espressamente il Rappresentante Comune, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 del Codice Civile, per i casi di conflitto di interessi e di contratto con sé stesso, ed esonerano il Rappresentante Comune da ogni responsabilità per il suo operato, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.
- (5) Ciascun Obbligazionista riconosce ed accetta che il Rappresentante Comune, ove lo ritenga necessario nell'esclusivo interesse degli Obbligazionisti e ferma restando la responsabilità del Rappresentante Comune nei limiti stabiliti dall'art. 1717, commi 2 e 3, del Codice Civile, può, a proprie spese, delegare a soggetti terzi qualificati lo svolgimento di singole attività rientranti nell'ambito del mandato conferitogli.

- (6) L'Emittente e ciascun Obbligazionista riconoscono ed accettano che il Rappresentante Comune, ove lo ritenga necessario nell'esclusivo interesse degli Obbligazionisti, può, a spese dell'Emittente, avvalersi della consulenza di soggetti terzi qualificati e fare affidamento sulle indicazioni dagli stessi ricevute. Resta inteso che il Rappresentante Comune non può essere considerato responsabile per aver agito (o non agito) facendo affidamento sulle indicazioni ricevute da tali soggetti terzi qualificati, salvo i casi di dolo o colpa grave.
- (7) Nonostante qualsiasi previsione contraria contenuta in qualsiasi Documento Finanziario, l'Emittente e ciascun Obbligazionista riconoscono ed accettano che il Rappresentante Comune non può essere considerato responsabile per i danni cagionati dall'esercizio (o dal mancato esercizio) di qualsiasi diritto, potere o facoltà ad esso attribuiti dai Documenti Finanziari, purché tale esercizio (o mancato esercizio) sia avvenuto in conformità alle istruzioni impartite dagli Obbligazionisti e salvo i casi di dolo o colpa grave.
- (8) L'Emittente si impegna a manlevare e tenere indenne il Rappresentante Comune da ogni spesa, onere, costo, danno o responsabilità da quest'ultimo sostenuti o subiti o gravanti su quest'ultimo per aver agito in qualità di Rappresentante Comune ai sensi dei Documenti Finanziari, salvo i casi di dolo o colpa grave.
- (9) L'Emittente e ciascun Obbligazionista riconoscono ed accettano che il Rappresentante Comune può, in qualunque momento e anche senza giusta causa, recedere dal mandato conferitogli, dandone comunicazione scritta all'Emittente e agli Obbligazionisti con un preavviso di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Susanna Schieder", is written above a circular stamp. The stamp features a central emblem with a star and the letters "M" and "S". The text around the perimeter of the stamp includes "MILANESE" at the top, "SCHIEDER" on the right, and "DI" at the bottom. The name "SUSANNA SCHIEDER" is also visible at the top of the stamp.

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Settimo Milanese, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Settimo Milanese, data apposta in calce